

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BOCHICCHIO SCHELOTTO, TEDESCO TATÒ,  
BATTELLO, TOSSI BRUTTI, SALVATO e MACIS

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 DICEMBRE 1987

Modifica dell'articolo 85 del testo unico delle leggi di pubblica  
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773

ONOREVOLI SENATORI. — Con il presente disegno di legge intendiamo modificare l'articolo 85 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza per i motivi e le riflessioni che di seguito esponiamo.

Negli ultimi quindici anni, l'abbigliamento maschile e femminile ha assunto, al di là delle mode, una significativa funzione psicologica e sociale. Sembra evidenziarsi più che in passato uno stretto legame tra il modo di vestire e l'affermazione (o la negazione) della propria identità.

Il periodo degli abiti unisex o dei *blue jeans* uguali per tutti (uomini, donne, giovani e no) ha rappresentato una sorta di travestimento collettivo in cui la negazione del privato richiedeva un'uguaglianza distributiva almeno

nel vestiario. Più recentemente la moda consumistica e costosa delle «grandi firme» sugli abiti ha avuto invece il senso di una diversa ricerca di identità: un'etichetta prestigiosa come formula per riconoscere e farsi riconoscere. Questo gioco di conformismo fluttuante, di travestimenti più o meno etero diretti riguarda tutti i cittadini, ma non sembra richiedere particolari interventi legislativi.

Esistono invece persone per le quali l'identità costituisce un problema; e per queste persone quelli che possono apparire travestimenti non sono altro che una ricerca di sé, una irrinunciabile affermazione della propria appartenenza sessuale. Proprio su questi cittadini, che con gli abiti non giocano, ma si «confermano» sessualmente, finiscono col ri-

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

cadere i rigori dell'articolo 85 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. In realtà, laddove il travestimento diventa manovra illecita per rendere difficile l'identificazione, l'articolo 5 della «legge Reale» sembra uno strumento sufficiente e più che adeguato.

L'articolo 85 nella formulazione attuale, oltre a essere un inutile doppione, rischia di diventare strumento persecutorio nell'esclusiva direzione dei transessuali, i quali, per complessi motivi psicologici, si sentono donne a tutti gli effetti, malgrado i tratti anatomici maschili. Essi esercitano dunque un

proprio diritto e una precisa esigenza nell'indossare abiti femminili, senza che questo ricada nel novero di azioni illegittime o perseguibili.

Se si accetta il principio irrinunciabile che, al di là di reali, accertate irregolarità, non si possono penalizzare dei cittadini in base al loro abbigliamento, diventa difficile stabilire quali modi di vestire siano illegittimi rispetto ad altri.

Confidiamo dunque nell'accoglimento della presente proposta, che si compone di un unico articolo.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

1. All'articolo 85 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Non costituisce mascheramento il fatto di assumere, con parrucche, trucco o altro, le sembianze di persona dell'altro sesso».